## Ίστορίη

STUDI OFFERTI DAGLI ALLIEVI A GIUSEPPE NENCI IN OCCASIONE DEL SUO SETTANTESIMO COMPLEANNO

a cura di Salvatore Alessandrì

Estratto

## Anna Magnetto Scuola Normale Superiore – Pisa

## L'INTERVENTO DI FILIPPO II NEL PELOPONNESO E L'ISCRIZIONE SYLL.3 665\*

Dopo la vittoria di Cheronea (agosto del 338 a. C.) Filippo si trovò ad affrontare in Grecia una situazione complessa e diversificata: alcuni stati avevano partecipato alla coalizione creata da Demostene contro di lui¹, altri gli erano stati apertamente favorevoli sostenendolo anche nelle campagne militari², altri ancora avevano prudentemente atteso l'esito degli eventi³.

Il piano di azione elaborato dal sovrano macedone emerge con sufficiente chiarezza dalle fonti, almeno nelle sue linee generali<sup>4</sup>: in un'ottica che, con ogni probabilità, era ormai quella dell'unione della penisola sotto il suo controllo, Filippo tendeva a creare in Grecia una situazione di equilibrio e di stabilità. La realizzazione di questo progetto fu attuata mediante un rafforzamento degli stati minori, che venivano così investiti di un ruolo stabilizzante, un consolidamento dei vincoli preesistenti con quelli che si erano dimostrati fedeli e un'azione differenziata, secondo l'opportunità politica, verso le

- \* Desidero esprimere la mia gratitudine ai professori Carmine Ampolo e Ugo Fantasia e al dottor Mauro Corsaro per i preziosi suggerimenti e consigli ricevuti durante la preparazione di questo lavoro.
- <sup>1</sup> Facevano parte di questa coalizione quanto rimaneva della seconda lega Attica, la lega Beotica guidata da Tebe, l'Eubea, la lega Achea, Corinto, le città dell'Acte, Megara, Leucade, Corcira, l'Acarnania, Ambracia, Cefallenia, Amfissa, la Focide meridionale; per un'approfondita analisi delle fonti cf. C. ROEBUCK, *The Settlement of Philip II with the Greek States*, CPh, XLIII, 1948, 75 sg.
  - <sup>2</sup> Tessaglia, Epiro, Etolia. Per la discussione delle fonti cf. n. precedente.
- <sup>3</sup> Questa posizione di attesa fu assunta sicuramente da Sparta, ma con ogni probabilità anche da Messene, da Argo e dalle *poleis* ricordate poi dalle fonti tra gli alleati di Filippo.
- <sup>4</sup> Per la sistemazione politico-territoriale che Filippo diede alla Grecia centrale e settentrionale dopo Cheronea si rimanda alla già citata analisi di Roebuck, che rimane la base di tutti i lavori successivi sull'argomento (cf. in particolare J. R. Ellis, *Philip II and Macedonian Imperialism*, London 1976, 199-204; G. L. CAWKWELL, *Philip of Macedon*, London 1978, 166-176; G. T. GRIFFITH in G. T. GRIFFITH, N. G. L. HAMMOND, *A History of Macedonia* II, Oxford 1979, 604-626).

poleis che avevano assunto atteggiamenti ostili<sup>5</sup>. Alla vigilia dell'ingresso nel Peloponneso questo progetto aveva trovato concreta attuazione nella Grecia centrale: la presenza a Delfi, nell'autunno dello stesso anno, di naopoioi in rappresentanza di molte delle poleis sconfitte, sembra indicare con una certa sicurezza che erano stati conclusi trattati e che la pace era stata ristabilita6.

Il comportamento degli stati della Grecia meridionale verso il sovrano macedone non era stato uniforme: Sparta non aveva combattuto direttamente contro Filippo e non aveva preso parte alla lega promossa da Demostene, si trovava anzi, dopo l'intervento tebano nel Peloponneso, in una condizione di totale isolamento politico7. Corinto, Megara e gli Achei, avevano aderito alla lega di Atene, senza poi tuttavia portare un contributo attivo al momento del conflitto. I motivi di questa astensione vanno con buona probabilità ritrovati nella presenza di una forte opposizione politica interna, la cui attività viene denunciata da Demostene in relazione agli anni precedenti alla battaglia di Cheronea<sup>8</sup> e trova conferma anche in Isocrate<sup>9</sup>. Arcadia, Argolide e Messenia si erano invece schierate al fianco di Filippo e non è difficile immaginare su quali argomenti facessero leva i sostenitori del sovrano per guadagnare alla propria causa il consenso dell'opinione pubblica. In queste regioni un tema di costante attualità era il conflitto territoriale con Sparta, che, come è noto, perdurava da secoli, ma in cui l'intervento tebano di una trentina di anni prima aveva segnato una significativa svolta<sup>10</sup>. Epaminonda infatti aveva dimostrato che si poteva soffocare la potenza spartana puntando

proprio sul rafforzamento territoriale e politico degli stati a lei ostili all'interno del Peloponneso. Un successo macedone nella Grecia centrale poteva essere il preludio di un intervento a sud dell'istmo e di un analogo ridimensionamento della potenza spartana a favore delle poleis confinanti, una soluzione pienamente conforme anche agli interessi di Filippo, cui avrebbe fornito la possibilità di un migliore controllo sull'intera penisola11.

Questa è la lettura dei fatti proposta già da Polibio, che sottolineando la parzialità delle considerazioni demosteniche, originate da un punto di vista propriamente atenocentrico, pone in rilievo le esigenze politiche locali, che spinsero molte poleis del Peloponneso a sostenere il macedone ricavandone grandi benefici. In particolare Arcadi e Messeni recuperarono, oltre ad una maggiore libertà, anche alcuni territori che gli Spartani avevano loro sottratto in tempi precedenti<sup>12</sup>. La notizia conferma quanto lo storico aveva già sostenuto sui motivi che avrebbero indotto Filippo ad intervenire nel Peloponneso, individuati nelle forti pressioni dei gruppi filomacedoni attivi nella penisola13.

Le pressioni degli alleati peloponnesiaci e l'opportunità politica, ad esse legata, di completare un disegno di portata molto più ampia, sottomettendo al suo controllo anche il Peloponneso, furono dunque le ragioni che indussero il sovrano a passare l'istmo e ad intervenire contro Sparta. Cercare di far luce sulle modalità secondo cui questo intervento ebbe luogo è un problema complesso, per la scarsità e soprattutto la poca chiarezza delle fonti. Non ci sono dubbi sul fatto che si trattò di un'azione militare: Filippo entrò con il suo esercito in Laconia e devastò la regione, pur astenendosi dal colpire direttamente Sparta. Pare tuttavia che il sovrano abbia preliminarmente tentato

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Significativo il caso del diverso comportamento nei confronti di Atene e Tebe: l'una fu trattata con mitezza, l'altra fu costretta ad accettare una guarnigione (cf. Roebuck, art. c., 80-82; sulla politica condotta nei confronti di Atene cf. in particolare le considerazioni di Graf-FITH, o. c., 619 sgg.)

<sup>6</sup> Cf. GRIFFITH, o. c., 615 e n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sulla situazione di Sparta in questo periodo cf. in particolare Ellis, o. c., 203; G. Marasco, Sparta agli inizi dell'età ellenistica: il regno di Areo I (309/8-265/4 a. C.), Firenze 1980, 19 sgg. e P. Cartledge, in P. Cartledge, A. Spawforth, Hellenistic and Roman Sparta, A Tale of two Cities, London 1989, 14 sgg.

<sup>8</sup> Cf. DEM., De cor., [XVIII], 295, in cui l'oratore riporta i nomi di uomini politici arcadi, argivi, messeni, sicioni, corinzi, megaresi, che avevano sostenuto con fervore la diffusione di sentimenti favorevoli a Filippo.

<sup>9</sup> ISOCR.. Phil., 74: ὑπάρχουσι δέ σοι Θετταλοί μὲν καὶ Θηβαίοι καὶ πάντες οι τῆς Δμφικτυονίας μετέχοντες ετοιμοι συνακολουθείν, Άργείοι δὲ καὶ Μεσσήνιοι καὶ Μεγαλοπολίται και των άλλων πολλοί συμπολεμείν και ποιείν αναστάτους Λακεδαιμονίους.

<sup>10</sup> Il conflitto interessava, a nord della Laconia, la Cinuria, regione di confine il cui possesso era rivendicato da Argo, quindi, procedendo verso ovest e poi verso sud, le regioni dell'alto corso dell'Eurota e la valle del piccolo Pamiso fino a Gerenia, oggetto di contesa rispettivamente con gli Arcadi e con i Messeni; per una storia di queste controversie cf. L. Picci-RILLI. Gli arbitrati interstatali greci, Pisa 1973, 222-229, nrr. 60 e 61.

<sup>11</sup> A questo punto dell'intervento di Filippo in Grecia infatti, la parte centrale della penisola era sottoposta al controllo macedone e Sparta, pur attraversando un momento di crisi, rappresentava forse l'unica forza ancora in grado, per prestigio antico e potenza effettiva, di ostacolare i progetti del sovrano. Le considerazioni di Polibio (9, 28, 5) hanno probabilmente una base di verità, al di là degli effetti retorici richiesti dal contesto. Cf. inoltre A. Momiglia-NO, Filippo il Macedone, Firenze 1934, 162-163.

<sup>12</sup> ΡΟΣΥΒ., 18, 14, 6-8: οὐτοι γὰρ ἐπισπασάμενοι Φίλιππον εἰς Πελοπόννησον καὶ ταπεινώσαντες Λακεδαιμονίους πρώτον μεν εποίησαν αναπνεύσαι και λαβείν έλευθερίας έννοιαν πάντας τοὺς τὴν Πελοπόννησον κατοικοῦντας, ἔπειτα δὲ τὴν χώραν ἀνακομισάμενοι καὶ τὰς πόλεις. ᾶς παρήρηντο Λακεδαιμόνιοι κατὰ τὴν εὐκαιρίαν Μεσσηνίων. Μεγαλοπολιτών. Τεγεατών, Αργείων, ηύξησαν τὰς έαυτών πατρίδας όμολογουμένως: άνθ' ὧν οὺ πολεμεῖν ὤφειλον Φιλίππω καὶ Μακεδόσιν, ἀλλὰ πάντα κατὰ δύναμιν ἐνεργειν όσα πρός δόξαν και τιμην ανήκεν. Per quanto riguarda la presenza di un clima favorevole a Filippo nel Peloponneso ef. anche PAUS., 8, 7, 4 e. in generale GRIFFITH, o. c., 616.

<sup>13</sup> ΡΟΙΥΒ., 9, 33, 9: οὐ κατά γε τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν, ὡς ὑμεῖς ἴστε, καλούμενος δὲ καὶ πολλάκις ονομαζόμενος ὑπὸ τῶν ἐν Πελοποννήσω φίλων καὶ συμμάχων μόλις αὐτὸν

la via della conciliazione, inviando alcune lettere contenenti richieste che furono respinte: anche se il loro contenuto non è esplicitamente indicato, Roebuck pensa ragionevolmente che riguardassero le questioni territoriali; Plutarco fa riferimento anche ad un incontro diretto tra Filippo e il re spartano Agide. Si può in ultima analisi pensare ad un ultimatum posto agli Spartani, che fu discusso in assemblea e rifiutato<sup>14</sup>.

È improbabile che l'intenzione di Filippo fosse quella di rovesciare il regime politico di Sparta, come sostiene Isillo nel suo poema di ringraziamento per la salvezza della città, riportato su una stele ad Epidauro<sup>15</sup>. Il suo primo interesse era di indebolire ulteriormente la *polis*, privandola di alcuni

<sup>14</sup> Per quanto riguarda le lettere che sarebbero state inviate da Filippo ef. PLUT., Mor., 218 E-F; 233 E; e in particolare 235 A-B: Φιλίππου του Μακέδονος προστάττοντός τινα δι επιστολής, αντέγραψαν οι Λακεδαιμόνιοι «φιλίππω περί ων αμίν έγραψας, ου», ότε δε ένεβαλεν είς την Λακωνικήν ό Φίλιππος καὶ εδόκουν άπαντες απολείσθαι, είπε πρός τινα των Σπαρτιατών «τί νῦν ποιήσετε, ὧ Λάκωνες:» · «τί γὰρ, ἔφη, ἄλλο ἢ ἀνδρείως ἀποθανούμεθα: μόνοι γὰρ ἡμεῖς Ἑλλήνων ἐλεύθεροι είναι καὶ μὴ ὑπακούειν ἄλλοις ἐμάθομεν». Επ questo passo e da Paus., 3, 24, 6, pare di poter dedurre che non ci fu un attacco diretto contro Sparta. Il riferimento a questioni territoriali è presente anche in Plut., Mor. 216 A: λέγοντος δέ τινος ὅτι Φίλιππος αὐτοῖς ἀνεπίβατον τὴν Ἑλλάδα ποιήσει, «ἰκανὴ ἡμῖν» ἔφη «ώ ξένε, ή εν τη ιδία ἀναστροφή». Per l'incontro tra Filippo e Agide cf. infine PLUT., Mor., 216 B. Chiari riferimenti ad una discussione delle proposte di Filippo sono presenti in PLUT., Mor., 220 Ε-Ε: Πυνθανομένου δέ τινος διὰ τί, τῶν πολιτῶν αἰρουμένων τὸν πρὸς Μακεδόνας πόλεμον, αὐτὸς ήσυχίαν ἄγειν δοκιμάζει, «ὅτι ἔφη, ού χρήζω ψευδομένους αὐτοὺς ἐλέγξαι»; 219 Ε: Δαμίνδας, Φιλίππου εμβαλόντος είς Πελοπόννησον, και είπόντος τινός «κινδυνεύουσι δεινά παθείν Λακεδαιμόνιοι, εί μὴ τὰς πρὸς αὐτὸν διαλλαγὰς ποιήσονται», «ἀνδρόγυνε», είπε, «τὶ δ' ὰν πάθοιμεν δεινὸν θανάτου καταφρονήσαντες:», A questa tradizione dell'eroismo spartano nei confronti della prepotenza di Filippo si ricollega l'aneddoto riportato da Stobeo, Flor., 7, 59: Φίλιππος ήλθεν επὶ Λακεδαίμονα καὶ προσστρατοπέδευσας, ἔπεμψεν ἀπειλῶν πολλὰ καὶ χαλεπὰ, ἢν μὴ ποιῶσι τὰ προστασσόμενα: τῶν δὲ Λακεδαιμονίων τις ἀκούσας τῶν ἀπειλῶν χάριν αὐτῷ ἔφη εἰδέναι, ὅτι οὐ κωλύει δ ἐπὶ τοῖς μαχομένοις ἐστὶν ἀποθανεῖν. Altri aneddoti analoghi sono riferiti da Cic., Tusc. Disp., 5, 14, 42; FRONT., Strat., 4, 5, 12; VAL. MAX., 6, 4, E 4. Per l'interpretazione di queste fonti cf. Roebuck, art. c., 87 sg., la cui ricostruzione è accettata in tutti gli studi successivi (cf. da ultimo CARTLEDGE, o. c., 14.)

15 IG, IV, n. 2. 128 II. 57 sgg.

καὶ τόδε σῆς ἀρετῆς, ᾿Ασκληπιέ, τοὖργον ἔδειξας ἐγ κείνοισι χρόνοις, ὅκα δὴ στρατὸν ἀγε Φίλ[ιΙππος εἰς Σπάρτην, ἐθέλων ἀνελεῖν βασιλεΐδα τιμήν.

160 τοῖς δ΄ 'Ασκλεπιὸς ἦλθε βοαθόος ἐξ 'Επιδαύρου, τιμών 'Ηρακλέος γενεάν, ἀς φείδετο ἄρα Ζεὺς.

U. von Wilamowitz Moellendorf (*Isyllos von Epidauros*, Berlin 1886, 31-35) riteneva che Filippo avesse effettivamente tentato di stabilire a Sparta un governo a lui più favorevole, ma che, scontratosi con la determinata resistenza dei Lacedemoni, si sarebbe limitato a devastarne il territorio. Nella sua interpretazione le trattative testimoniate da Plutarco si riferirebbero alle richieste di mutamento costituzionale rivolte da Filippo agli Spartani e da loro respinte. Sembra tuttavia più verosimile pensare con Roebuck (*art. c.*, 88) che Isillo facesse riferimen-

territori importanti per il suo sostentamento e di consolidare quindi, spartendoli tra gli altri stati del Peloponneso, il consenso filomacedone nella penisola, senza però crearvi altri forti nuclei di potere che avrebbero potuto sostituirsi a Sparta stessa. Le affermazioni di Isillo trovano le loro radici in una tradizione patriottico-popolare che tendeva ad ascrivere a Filippo le peggiori intenzioni per esaltare il coraggio e la resistenza dei Lacedemoni.

Ridotta Sparta all'impotenza, Filippo ebbe campo libero anche nel Peloponneso. La versione più completa della sua azione è contenuta in due sezioni dei discorsi che Polibio immagina pronunciati a Sparta nel 210 a. C. dall'ambasciatore etolo Clenea e da quello acarnano Licisco 16. L'anno precedente, a seguito dell'accordo raggiunto da Filippo V con Annibale, Roma aveva portato dalla sua parte gli Etoli, mentre gli Acarnani si erano schierati con il sovrano macedone. Nel 210 a. C. Etoli ed Acarnani inviarono a Sparta i loro ambasciatori con l'obiettivo comune di guadagnare alla propria parte l'alleanza dei Lacedemoni ancora neutrali. Si tratta quindi di due brani di carattere spiccatamente oratorio, dotati di una precisa connotazione politica, in senso antimacedone il primo, dichiaratamente filomacedone il secondo. Le due sezioni sono costruite da Polibio in modo da creare una precisa corrispondenza nelle argomentazioni. Clenea<sup>17</sup> sostiene naturalmente che l'intervento di Filippo nel Peloponneso fu motivato sulla base di semplici pretesti e si diffonde sui particolari brutali della spedizione (distruzione del paese, devastazione dei raccolti, incendio delle abitazioni), che sembrano tuttavia essere conseguenze comuni di ogni campagna militare e non un particolare atto di violenza compiuto dal sovrano macedone. Il culmine delle accuse contro Filippo si raggiunge con il ricordo della spartizione dei territori spartani<sup>18</sup>, compiuta, si deve intendere, con la forza delle armi: armis ademptum

to alle condizioni in cui si trovò Sparta dopo essere stata privata di alcuni territori vitali e quindi della base stessa del suo prestigio e della sua supremazia nel Peloponneso. Cf. una versione analoga relativa alle intenzioni di Filippo già in Isocrate, *Phil.*, 74, (Cf. *supra* n. 9). Isillo parla comunque soltanto di intenzioni che non sembrano avere avuto esito concreto: se effettivamente Filippo avesse rovesciato il regime politico di Sparta, questa accusa avrebbe probabilmente trovato posto, per la sua gravità, nelle argomentazioni che Polibio (9, 28, 7) pone in bocca all'ambasciatore degli Etoli Clenea.

<sup>16</sup> Cf. Polyb., 9, 28, 5-7 e 9, 33, 10-12.

17 POLYB., 9, 28, 5-7: ἡν ἔτι τὸ τῆς ὑμετέρας πόλεως ἀξίωμα, δοκοῦν ἀν σὺν καιρῷ προστήσεσθαι τῶν Ἑλλήνων. 6 τοιγαροῦν πᾶσαν ἱκανὴν ποιησάμενος πρόφασιν ἡκε μετὰ τῶν δυνάμεων, καὶ κατέφθειρε μὲν τέμνων τὴν γῆν, κατέφθειρε δὶ αἴθων τὰς οἰκίας. 7 τὸ δὲ τελευταῖον ἀποτεμόμενος καὶ τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν ὑμῶν προσένειμε τὴν μὲν Ἁργείοις, τὴν δὲ Τεγεάταις καὶ Μεγαλοπολίταις, τὴν δὲ Μεσσηνίοις, ἄπαντας βουλόμενος καὶ παρὰ τῶν προσῆκον εὐεργετεῖν, ἐφ ῷ μόνον ὑμᾶς κακῶς ποιεῖν.

<sup>18</sup> In questo brano i territori contesi sono naturalmente ricordati come spartani e non come regioni sottratte a suo tempo da Sparta alle *poleis* vicine (cf. PolyB., 18, 14, 7).

diranno gli ambasciatori Spartani a Tiberio in un passo di Tacito che esamineremo tra breve.

Il discorso successivo di Licisco<sup>19</sup>, ambasciatore degli Acarnani, è costruito in modo da rispondere puntualmente a ciascuna di queste argomentazioni: Filippo sarebbe intervenuto su pressante richiesta dei suoi alleati, che avrebbero desiderato addirittura la distruzione di Sparta. Il sovrano si sarebbe però mantenuto su una linea di maggiore moderazione, contenendo la sua azione militare e, senza indulgere ad atti di particolare efferatezza<sup>20</sup>, avrebbe costretto le parti a giungere ad un accordo per il bene comune. Avrebbe anzi rifiutato il ruolo di arbitro, e il giudizio che portò alla spartizione dei territori spartani sarebbe stato emesso da un tribunale composto da rappresentanti di tutti i Greci.

Analizzando i due passi non è difficile riconoscere che nella formulazione dei discorsi lo storico ha sottolineato quegli aspetti di una medesima realtà che meglio si adattavano agli obiettivi perseguiti dagli oratori, presentando nel primo una versione dei fatti semplificata e riduttiva rispetto a quella offerta dal secondo<sup>21</sup>, che risulta di conseguenza la più completa ed attendibile. Dai due brani sembra dunque di poter ricavare la seguente ricostruzione: Filippo, dopo una vittoriosa azione militare in territorio spartano, costrinse le parti a giungere ad un accordo e a sottoporsi, per la soluzione delle loro controversie, al giudizio di un tribunale composto da membri di tutte le *poleis* greche.

L'interpretazione dell'espressione di Polibio ἀλλὰ κοινὸν ἐκ πάντων τῶν Ἑλλήνων καθίσας κριτήριον ha suscitato non poche difficoltà. Momigliano²² e Martin²³ pensavano ad un riferimento diretto al sinedrio della

19 POLYB., 9, 33, 10-12: καὶ παραγενόμενος πῶς τοῖς πράγμασιν ἐχρήσατο, ὧ Χλαινέα. σκόπει. δυνάμενος γὰρ συγχρήσασθαι ταῖς τῶν ἀστυγειτόνων ὁρμαῖς πρός τε τὴν τῆς χώρας τῆς τούτων καταφθορὰν καὶ τὴν τῆς πόλεως ταπείνωσιν, καὶ τοῦτο πράξαι μετὰ τῆς μεγίστης χάριτος. 11 ἐπὶ μὲν τὴν τοιαύτην ἄίρεσιν ουδαμῶς αὐτὸν ἐνέδωκε, καταπληξάμενος δὲ κὰκείνους καὶ τούτους ἐπὶ τῷ κοινῆ συμφέροντι διὰ λόγου τὴν ἐξαγωγὴν ἀμφοτέρους ἡνάγκασε ποιήσασθαι περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων. 12 οὐχ αὐτὸν ἀποδείξας κριτὴν ὑπὲρ τῶν ἀντιλεγομένων, ἀλλὰ κοινὸν ἐκ πάντων τῶν Ἑλλήνων καθίσας κριτήριον.

<sup>20</sup> Oltre a quelli tipici appunto di ogni spedizione militare e che Licisco sembra riconoscere proprio in questa luce.

21 Le azioni militari con cui Sparta era stata costretta alla resa giustificherebbero pienamente il punto di vista espresso da Clenca. Il fatto che la soluzione del conflitto fosse stata poi affidata ad un tribunale panellenico risultava totalmente secondario, tanto più che esso appariva comunque come un frutto della volontà del sovrano, e l'accordo per una soluzione pacifica come imposto dall'alto ( POLYB., 9, 33, 11: ἐπὶ τῷ κοινῆ συμφέροντι διὰ λόγου τὴν ἑξαγωγὴν ἀμφοτέρους ἦνάγκασε ποιήσασθαι περὶ τὴν ἀμφισβητουμένων).

<sup>22</sup> Momigliano, o. c., 163 n. 2.

lega di Corinto nella sua veste di corte suprema di giustizia e con loro inizialmente anche Roebuck<sup>24</sup>. Treves<sup>25</sup> fu il primo a far notare l'incongruenza cronologica che sorgeva con un passo di Giustino, da cui risulterebbe che il sinedrio fu costituito solo dopo che era stata operata una sistemazione politica della Grecia<sup>26</sup>.

Sulla base di queste osservazioni, Roebuck<sup>27</sup> elaborava un'altra ipotesi, che ritroviamo sostanzialmente inalterata in Ellis<sup>28</sup> e Griffith<sup>29</sup>. Il κοινὸν di cui parla Polibio sarebbe comunque da identificare con il sinedrio della lega, o con una sua emanazione, che non avrebbe però giudicato direttamente, ma si sarebbe limitato a ratificare *de iure* una situazione stabilita *de facto* da Filippo dopo la campagna nel Peloponneso.

A conclusioni diverse giunge invece Ida Calabi<sup>30</sup>, che passando in rassegna tutte le altre testimonianze antiche sull'argomento, sottolinea come in nessuna di esse si faccia mai esplicita menzione del sinedrio, neppure nella problematica iscrizione riportata in Syll.<sup>3</sup> 665, che parla unicamente di  $^{\prime\prime}$ E $\lambda$ - $\lambda\eta\nu\varepsilon\varsigma$  καὶ σύμμαχοι<sup>31</sup>. Quindi Polibio risulterebbe «l'unica fonte che giustifichi l'attribuzione al sinedrio di funzioni arbitrali tra i suoi membri<sup>32</sup> e,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> V. Martin, La vie internationale dans la Grèce des cités (VI-IV s. av. J. C.), Paris 1940, 552.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> C. ROEBUCK, A History of Messenia from 369 to 146 b. C., Diss. Chicago 1941, 53-57.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Treves, The Problem of a History of Messenia, JHS, LXIV, 1944, 105-106.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> IUST., 9, 5, 1: Conpositis in Graecia rebus Philippus omnium civitatum legatos ad formandum rerum praesentium statum evocari Corinthum iubet. 2 ibi pacis legem universae Graeciae pro meritis singularum civitatum statuit, consiliumque omnium veluti unum senatum ex omnibus legit. 3 soli Lacedaemonii et regem et legem contempserunt, servitutem non pacem rati, quae non ipsis civitatibus conveniret, sed a victore ferretur. La lezione ad firmandum è una correzione di O. Seel. (Stutgardiae 1972) in un punto però in cui tutti i codici sono concordi nel riportare ad formandum. Tale emendamento viene fatto sulla base di 13, 2, 4, in cui una famiglia di codici riporta ad firmandum mentre le altre due hanno ad formandum. Si parla infatti della situazione incerta successiva alla morte di Alessandro, in cui molti sono i pretendenti ma nessuno in grado di prevalere, armati itaque in regiam coëunt ad firmandum rerum praesentium statum. Mi pare che in entrambi i passi la lezione formandum sia preferibile per il senso richiesto dal contesto ('definire lo stato attuale della situazione').

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> ROEBUCK, art. c., 88-89.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ellis, o. c., 204.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Griffith, o. c., 618, che richiama però direttamente Treves.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> I. CALABI, *Il sinedrio della lega di Corinto e le sue attribuzioni giurisdizionali*, RIFC, n. s. XXVIII, 1950, 63-69; la studiosa riprende questa ipotesi nella più ampia ricostruzione dell'intervento di Filippo nel Peloponneso presentata in *Ricerche sui rapporti fra le poleis*, Firenze 1953, 139-156.

<sup>31</sup> Anche l'interpretazione di questa espressione suscita non poche difficoltà, come vedremo in seguito analizzando l'intero testo.

 $<sup>^{32}</sup>$  L'Arbitrato tra Melo e Cimolo, in cui compare l'espressione κατὰ τὸ δόκημα τοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλάνων (Syll. $^3$  261 ll. 3 sgg.) non rappresenta un ostacolo a questa interpretazione, in quanto il sinedrio non giudicò direttamente, ma delegò, su accordo delle parti, la polis di Argo.

come in questo caso specifico, tra suoi componenti ed estranei». L'ipotesi di interpretazione di questo passo fornita da Roebuck susciterebbe, secondo la studiosa, forti perplessità prima di tutto da un punto di vista storico. Sembra infatti poco probabile che Filippo, pacificata la Grecia, sentisse il bisogno di far ratificare separatamente dal sinedrio della lega una piccola parte di quanto aveva compiuto nella penisola prima dell'istituzione della lega stessa. A queste obiezioni la studiosa trova una conferma nel testo di Polibio, in cui la struttura stessa dell'argomentazione retorica non consente una distinzione tra de facto e de iure. Inoltre il termine κριτήριον privo dell'articolo sarebbe troppo vago per indicare il sinedrio della lega (generalmente menzionato come τὸ κοινὸν συνέδριον τῶν Ἑλλήνων) e l'espressione ἐκ πάντων τῶν Έλλήνων sarebbe un partitivo retto da καθίσας e non una specificazione di κοινὸν κριτήσιον. Di qui l'ipotesi che Polibio stia parlando di un tribunale. diverso dal sinedrio della lega o da una sua emanazione, che sarebbe stato istituito da Filippo durante la sua sosta nel Peloponneso e avrebbe quindi operato prima della costituzione della lega stessa.

Di questa ipotesi tengono conto Piccirilli<sup>33</sup>, G. Daverio Rocchi<sup>34</sup> e Walbank<sup>35</sup>, il quale finisce però col proporre una fusione delle varie tesi scrivendo: «This conflicting evidence would, however, be reconciled if *de facto* settlements of Philip were subsequently confirmed by a tribunal set up under the Hellenic League after its formation (or by the synedrion of the League acting as a tribunal), and of course guaranteed by the sanction of the League».

Un'ipotesi analoga è formulata indipendentemente da Ryder<sup>36</sup>, che ritiene che il giudizio descritto da Polibio possa essere stato emesso o da uno speciale tribunale istituito subito dopo la campagna nel Peloponneso o al momento della riunione dei rappresentanti dei Greci convocati a Corinto, preferendo questa seconda ipotesi perché giustificherebbe il successivo rifiuto di Sparta a partecipare alla lega.

Il passo di Polibio 9, 33, 10-12 ha una struttura molto chiara: l'invito rivolto a Clenea, καὶ παραγενόμενος πῶς τοῖς πράγμασιν ἐχρήσατο. ὧ Χλαινέα, σκόπει, non lascia dubbio sul fatto che con quanto segue l'oratore intende descrivere la condotta di Filippo nel Peloponneso. Infatti il lungo periodo che segue (che abbraccia quasi completamente i tre paragrafi citati).

si articola in due membri paralleli: δυνάμενος . . . ἐπὶ μὲν τὴν τοιαύτην αίρεσιν ουδαμώς αύτὸν ἐνέδωκε ε καταπληξάμενος δὲ . . . διὰ λόγου τὴν ἐξαγωγὴν ἀμφοτέρους ἠνάγκασε ποιήσασθαι; inoltre, in quanto segue, che è il punto per noi di maggiore interesse, la costruzione con il participio dell'aoristo indica la puntuale corrispondenza con l'azione del verbo principale. In questo senso dunque l'analisi della Calabi è pienamente corretta: il passo di Polibio, così come è formulato, non consente una distinzione tra de iure e de facto e farebbe pensare ad un tribunale vero e proprio che Filippo avrebbe istituito con lo scopo di consultare le parti e decidere in base alle testimonianze, piuttosto che ad un organo che compia una semplice opera di ratifica. Rimane però il dubbio sul valore stringente che questo tipo di osservazioni può avere in un contesto di carattere così spiccatamente retorico, in cui è evidente che a Polibio/Licisco interessava soprattutto porre in luce, di fronte all'uditorio lacedemone, il carattere legalitario del comportamento di Filippo e che a questo obiettivo funzionalizzava la sua ricostruzione degli eventi. La scelta stessa del termine κριτήριον potrebbe infatti essere stata influenzata dal contesto, che avrebbe spinto l'autore a puntare su un termine dotato di una precisa valenza tecnica, che evoca la realtà ben determinata di un giudizio e suggerisce l'idea di giustizia e imparzialità<sup>37</sup>. Non trascurabile risulta inoltre l'effetto di ripresa in contrapposizione che si viene a creare in relazione al κριτὴν che precede. Una volta ricostruito correttamente il discorso di Licisco e formulata in rapporto ad esso l'ipotesi già esaminata, che consentirebbe anche di risolvere la contraddizione col passo di Giustino senza dover ricorrere all'artificiosa distinzione tra una sistemazione de facto ed una successiva ratifica de iure, era dunque necessario impostare la ricostruzione generale dei fatti sulla base di un riesame globale delle fonti disponibili. Lo richiedeva, in primo luogo, la natura retorica del passo di Polibio, che impone qualche cautela nella sua interpretazione come fonte storica, soprattutto se viene a costituire l'unica testimonianza su cui poggiano ricostruzioni molto puntuali<sup>38</sup>. Bisognava inoltre tener conto delle implicazioni che sorgono nell'interpretazione di altre testimonianze che sono tradizionalmente poste in relazione con i medesimi fatti storici.

Partendo dunque dai dati che si possono ricavare con sicurezza dal testo di Polibio, vale a dire la soluzione pacifica, tramite arbitrato, delle controversie pendenti e la creazione a tale scopo di un tribunale composto da cittadini delle varie città greche, sarà in ogni caso necessario verificare le circo-

<sup>33</sup> O. c., 224-225 e 229.

<sup>34</sup> Frontiera e confini nella Grecia antica, Roma 1988, 199-201 e 218.

<sup>35</sup> F. W. WALBANK, A Historical Commentary on Polybius II, Oxford 1967, 172-173 (ad POLYB., 9, 33, 12).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> T. T. B. Ryder, Κοινή εἰρήνη. General Peace and Local Independence in Ancient Greece, Oxford 1965, 159.

 $<sup>^{37}</sup>$  Cf. Syll.  $^3$  679 l. 47 e 683 l. 48; cf. inoltre Polyb., 16, 27, 2: δίκας ὑπέχειν ἐν ἴσῷ κριτηρίῳ.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> La studiosa stessa ha ben presente questo problema (cf. in part. art. c., 67 n. 3).

stanze storiche descritte dalla versione polibiana, mettendole a confronto con le altre testimonianze antiche, controllare se altrove si possono ritrovare tracce di un tribunale panellenico, che abbia giudicato le controversie esistenti nel Peloponneso e, se possibile, tentare di stabilire quando fu istituito e quando e come operò.

Le *poleis* beneficiate dalla spartizione dei territori di confine sottratti a Sparta furono, stando a Polibio, quattro: Argo, Tegea, Megalopoli e Messene.

Le uniche testimonianze relative ad Argo ed alla soluzione del suo conflitto di confine con Sparta in questo periodo, ci sono fornite da tre passi di Pausania. Nel primo il Periegeta racconta come Filippo avrebbe costretto gli Spartani, (significativo l'uso dello stesso verbo ἡνάγκασε presente in Polyb., 9, 33, 10), a rispettare gli originari confini: Λακεδαιμονίοις πολεμεῖν πρὸς ᾿Αργείους ἀρξαμένοις οὐδεμία ἦν ἔτι ἀπαλλαγή, πρὶν ἢ Φίλιππος σφᾶς ἡνάγκασεν ὁ ᾿Αμύντου μένειν ἐπὶ τοῖς καθεστηκόσιν ἐξ ἀρχῆς ὅροις τῆς χώρας (Paus., 2, 20, 1).

Nel secondo, parlando della Tireatide che gli Argivi occupavano ai suoi tempi, riferisce un racconto che essi stessi diffondevano per motivare questo possesso: avevano recuperato la regione a seguito di una vittoria in un giudizio arbitrale: τὰ δὲ ἐπ' ἐμοῦ τὴν Θυρεᾶτιν ἐνέμοντο 'Αργεῖοι' φασὶ δὲ ἀνασώσασθαι δίκη νικήσαντες (PAUS., 2, 38, 5).

L'ultimo passo è forse il più ricco di informazioni: πόλεσι γὰρ ἐς τοσοῦτο ἡκούσαις ἀξιώματος καὶ ὑπὲρ τῶν ὅρων τῆς χώρας τὰ μὲν παλαιότερα ἐς οὐκ ἀφανῆ πόλεμον καὶ ἔργα οὕτως ἀφειδῆ προαχθείσαις, κριθείσαις δὲ καὶ ὕστερον παρὰ δικαστῆ κοινῷ Φιλίππῳ τῷ ᾿Αμύντου (Paus., 7, 11, 2).

È comunemente accettato dagli studiosi che queste notizie si riferiscano tutte alle stesse circostanze storiche, cioé all'intervento di Filippo nel Peloponneso. In quella circostanza Argo ottenne, in seguito ad una sentenza arbitrale, il riconoscimento del possesso della Tireatide, che Sparta le aveva sottratto tempi addietro. Il ruolo di Filippo, come già in Polibio, appare primario: egli avrebbe agito però, stando a Pausania, direttamente come giudice comune, e, in ogni caso, solo la sua autorità avrebbe costretto i Lacedemoni al rispetto degli antichi confini. Anche da questa fonte emerge con chiarezza la riluttanza di Sparta quantomeno ad accettare l'esito del verdetto.

I conflitti territoriali tra Lacedemoni e Messeni<sup>39</sup> hanno le loro radici nei tempi più antichi della storia della Grecia e riguardano, come è noto, la fascia di frontiera che, partendo dalla foce del piccolo Pamiso (e dall'antistante

isolotto di Pefno), comprende l'ager Denthaliates e Gerenia<sup>40</sup>. Almeno una parte di queste contese trovò una soluzione, seppure momentanea, al tempo di Filippo II. Per quanto riguarda l'ager Denthaliates e il tempio di Artemide Limnatide che in esso era collocato, la fonte è un passo di Tacito in cui lo storico racconta l'epilogo della lunga vertenza, risolta, pare definitivamente, al tempo di Tiberio. Scrive: auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum legationes de iure templi Dianae Limnatidis quod suis a maioribus suaque in terra dicatum Lacedaemonii firmabant annalium memoria vatumque carminibus, sed Macedonis Philippi, cum quo bellassent, armis ademptum ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia redditum. 2. contra Messeni veterem inter Herculis posteros divisionem Peloponnesi protulere, suoque regi Denthaliatem agrum, in quo id delubrum, cessisse; monimentaque eius rei sculpta saxis et aere prisco manere. 3. quod si vatum, annalium ad testimonia vocentur, plures sibi ac locupletiores esse; neque Philippum potentia, sed ex vero statuisse (TAC., Ann., 4, 44, 1-3).

Pur nella sua estrema concisione il passo di Tacito riporta con inequivocabile chiarezza le argomentazioni delle parti. Gli Spartani fecero riferimento alla «tradizione storica»<sup>41</sup> e ai «canti dei poeti» per affermare l'originaria consacrazione del tempio ad opera dei loro antenati e il conseguente possesso fino alla guerra con Filippo, che lo avrebbe loro strappato con una azione di forza. I Messeni, dal canto loro si ricollegarono al mito della spartizione del Peloponneso tra i discendenti di Eracle<sup>42</sup> e sostennero che Filippo aveva agito «non con prepotenza ma secondo giustizia»<sup>43</sup>. È molto probabile che nel loro discorso i rappresentanti dei Messeni facessero riferimento ad un'autentica azione giuridica in cui Filippo avrebbe formulato un verdetto dopo aver vagliato i reclami e le prove delle parti.

Troviamo quindi in questa testimonianza sostanzialmente le stesse due versioni degli eventi che riportava Polibio, con la differenza che nel passo in

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Per una presentazione generale del problema cf. E. MEYER, s.v. *Messenien*. RE suppl. XV, 1978, 169 sgg.; per l'analisi delle fonti relative all'arbitrato svoltosi all'epoca di Filippo II cf. PICCIRILLI, *o. c.*., 227-229, nr. 61.

<sup>40</sup> Per la contesa relativa a Pefno cf. Paus., 3, 26, 3 e D. Musti e L. Beschi in *Pausania. Guida della Grecia* III *La Laconia*, a cura di D. Musti e L. Beschi, Milano 1991, 283-284. Per un conflitto tra Sparta e Messene per Leuttra cf. Strab., 8, 361 C: ἔστι δὲ καὶ ἄλλος Παμισὸς χαραδρώδης, μικρὸς, περὶ Λεῦκτρον ρέων τὸ Λακωνικὸν, περὶ οὐ κρίσιν ἔσχον Μεσσήνιοι πρὸς Λακεδαιμονίους ἐπὶ Φιλίππου; che lo riconduce all'epoca di Filippo II. Piccirilli 229 n. 7 ritiene che potrebbe essere stato anch'esso giudicato dal sovrano macedone; di parere diverso è ROEBUCK, *art. c.*, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> La traduzione è di PICCIRILLI, o. c., 228.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cf. su questo punto ROEBUCK, art. c., 84-85. Sullo sviluppo di questa tradizione nel corso del tempo cf. inoltre GRIFFITH, o. c., 617 sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Il significato in sé chiaro, ma piuttosto generico di *ex vero* risulta precisato della contrapposizione con *non potentia* e anche dal confronto con un passo del *Dialogus de oratoribus* in cui compare la medesima contrapposizione, ma sciolta in due coppie di termini: *utique apud eos iudices, qui vi et potestate, non iure et legibus cognoscunt* (TAC., *Dial.*, 19, 5).

esame non si fa riferimento ad alcun tribunale panellenico, di qualsiasi natura<sup>44</sup>. Primeggia invece, come in Pausania, la figura Filippo investita di quel ruolo di giudice che veniva negato da Licisco.

Rimangono da esaminare le testimonianze relative a Tegea e Megalopoli<sup>45</sup>. Le informazioni che possediamo sulla prima sono in assoluto le più ridotte; si limitano infatti ad un passo di Pausania piuttosto generico, in cui il Periegeta riferisce che in passato i Lacedemoni si erano impadroniti della regione detta *Belemina*, che apparteneva agli Arcadi<sup>46</sup> e ad un frammento di Teopompo<sup>47</sup> sulla base del quale Beloch, seguito da tutta la tradizione di studi successiva, dedusse che probabilmente Tegea ottenne Carye<sup>48</sup>. Da queste due fonti non si può naturalmente dedurre nulla sul comportamento di Filippo.

Megalopoli invece ottenne, come risulta da un passo di Livio, l'ager Belbinates: et ager Belbinates, quem iniuria tyranni Lacedaemoniorum possederant, restitutus eidem civitati ex decreto vetere Achaeorum, quod factum erat Filippo Amyntae filio regnante (LIV., 38, 34, 8).

Ha suscitato qualche perplessità fra gli studiosi l'espressione *ex decreto vetere Achaeorum*, poiché nessuna fonte menziona una decisione presa dalla lega Achea durante il regno di Filippo II, riguardo alle questioni di confine tra gli stati del Peloponneso. Dittenberger riteneva trattarsi di uno di quei casi, tipici di Livio, in cui l'autore fa riferimento a tempi più remoti servendosi di realtà a lui più vicine<sup>49</sup>. Roebuck<sup>50</sup> pensava invece ad una semplice confusione, per cui lo storico, in un libro quasi completamente dedicato agli Achei, avrebbe finito per confondersi e scrivere *Achaei* anche in questo passo, che invece avrebbe richiesto *Graeci*. Walbank<sup>51</sup> ritiene a sua volta che si tratti di una confusione di *Achaei* con ελληνες e aggiunge un confronto con un altro passo di Livio (27, 30, 6), in cui con l'espressione *concilium Achaeorum* lo storico sembra indicare un'assemblea di alleati<sup>52</sup>. In realtà ai

paragrafi 6, 9 e 10, riferendosi sempre allo stesso consiglio, Livio adopera alternativamente le qualificazioni Achaeorum, sociorum, Achaeorum<sup>53</sup>, senza apparente differenza di significato. In questo contesto non si tratta quindi di confusione, è evidente che lo storico considera le due espressioni come perfettemente sinonimiche. Un caso analogo si riscontra anche in 28, 7, 17, in cui Livio inizia a narrare dell'intervento di Filippo V ad un concilium Achaeorum e conclude scrivendo laeti regem socii audierunt (28, 8, 6). Il confronto proposto da Walbank finisce in ultima analisi col suggerire la possibilità di leggere dietro a decreto Achaeorum di 38. 34. 8 non solo un generico decreto Graecorum, ma, in considerazione del contesto storico dei due passi, piuttosto vicino a quello del testo in esame e del carattere giuridico dell'espressione, un più specifico decreto sociorum, naturalmente dei Greci socii del sovrano macedone. In questo caso non si tratterebbe dunque di confusione, ma, sulla linea dell'ipotesi di Dittenberger, dell'uso da parte di Livio di una denominazione 'moderna' (Achaei) per indicare la realtà più antica ed anche profondamente diversa dei Greci alleati di Filippo II. Se così fosse avremmo l'importante testimonianza di un giudizio emesso da un tribunale di alleati del sovrano macedone. L'ipotesi presenta tuttavia una non trascurabile debolezza dovuta alla mancanza in Livio di paralleli stringenti relativi a quest'uso sinonimico delle due espressioni socii ed Achaei. I due passi citati (27. 30 e 28. 7-8) risultano infatti in se stessi autonomi e conchiusi e l'uso sinonimico delle due espressioni potrebbe essere permesso proprio perchè non si viene a creare alcuna ambiguità o possibilità di confusione<sup>54</sup>. Il passo in esame mantiene comunque un'importanza fondamentale all'interno della nostra analisi: si tratta della prima fra le testimonianze antiche finora esaminate, dopo il passo di Polibio, in cui si faccia riferimento ad un verdetto emesso non da Filippo, ma da un tribunale di Greci55.

gium profectus est ad indictum multo ante <u>sociorum concilium</u>. Ibi de Aetolico finiendo bello actum, ne causa aut Romanis, aut Attalo intrandi Graeciam esset. 10. Sed ea omnia vixdum indutiarum tempore circumacto Aetoli turbavere, postquam et Attalum Aeginam venisse et Romanam classem stare ad Naupactum audivere. 12. Vocati enim in <u>concilium Achaeorum</u>, in quo et eae legationes erant quae ad Phalara egerant de pace, primum quaesti sunt...

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Nel passo successivo si parla invece chiaramente di *publico arbitrio* in rapporto all'intervento dei Milesi chiamati in seguito ad arbitrare la medesima controversia.

<sup>45</sup> Per l'analisi delle fonti relative a questi due arbitrati cf. Piccirilli, o. c., 222-227, nr. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Paus., 8, 35, 4: λεγούσι μὲν δὴ οί ᾿Αρκάδες τὴν Βελεμίναν τῆς σφετέρας οὖσαν τὸ ἀρχαῖον ἀποτεμέσθαι Λακεδαιμονίους.

 $<sup>^{47}</sup>$  FGrHist. 115 F 238; STEPH. BYZ., s. v. καρύα· Χωρίον τῆς Λακωνικῆς. Θεόπομπος  $\overline{\rm ve}$ .  $^{48}$  Beloch, GG III/1, Berlin-Leipzig 1922, 575 n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cf. DITTENBERGER in Syll. <sup>3</sup> 665 n. 4: «Liv. XXXVIII, 34, 8 quod agrum restitutum Megalopolitanis dicit ex decreto vetere A c h e o r u m (corsivo dell'autore) quod factum erat Filippo Amyntae filio regnante, ex more suo lapsus est inferioris aetatis usu priscis rebus adhibendo».

<sup>50</sup> ROEBUCK, art. c., 91.

<sup>51</sup> WALBANK, o. c., ad POLYB., 2, 46, 5.

<sup>52</sup> Ltv., 27, 30, 6 de pace dilata consultatio est in <u>concilium Achaeorum</u>, concilioque ei et locus et dies certa indicta; interim triginta dierum indutiae impetratae. ... 9. extemplo Ae-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Poco dopo (27, 30, 14) lo storico fa nuovamente riferimento ai membri del consiglio come *socii* di Filippo.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Per una situazione analoga cf. anche Liv., 31, 26, 2 e 4. Non sono a conoscenza di altri passi in cui Livio utilizzi la sola espressione *Achaei* per indicare non la sola lega Achea, ma gli alleati del sovrano macedone.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Diversamente I. CALABI (o. c. 143 sg.) secondo cui «la contemporaneità del decreto degli Achei con il regno di Filippo è un *lapsus* dello storico antico che sommò in uno due episodi distinti ma simili».

In genere, a partire già da Dittenberger<sup>56</sup> si ricollega a questo arbitrato una problematica e assai mutila iscrizione comunemente datata agli anni successivi al 164 a. C.<sup>57</sup> Si tratta di una sentenza arbitrale emessa da un collegio di giudici riguardo ad una controversia tra Sparta e la lega Achea. La disputa verteva al momento su una multa inflitta agli Spartani dalla lega, di cui all'epoca anch'essi facevano parte, come punizione per aver invaso alcuni territori che in un giudizio precedente erano stati assegnati a Megalopoli<sup>58</sup>. All'interno di questo decreto viene citato un giudizio precedente come termine di riferimento per la sentenza attuale: *Syll*.<sup>3</sup> 665 ll. 17-38:

17 ὅπως δα[μ]οκρατούμενοι καὶ τὰ ποθ' αὐτοὺς ὁμονοοῦντες οἱ 'Αχαιοὶ διατε[λ]ῶντι εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον ὄντες ἐν εἰράναι καὶ εὐνομίαι, αἴ τ' ἐν τοῖ[ς] Ἑλλασιν καὶ συμμάχοις γεγενημέσον αι πρότερον [κ]ρ[ί]σεις βέβαια[ι] καὶ ἀκήρατοι διὶαμένωντι εἰς τὸ[ν] ἀεὶ χρόνον κα[ὶ] αὶ σταλαι καὶ τ[ὰ ὅρι]α τὰ τεθέ[ντα] ὑπὲρ τᾶν κρισ[ί]ωμ μένη κύρια δι' ὅλου καὶ μηδέ[ν αὐτῶν ἤι] ἰσχυ[ρότ]ερον, γεγεν[ημέ]νας καὶ πρότε[ρ]ον κρίσιος Μεγίαλοπολίταις καὶ Λακεδ]αιμο[νίοις ὑπὲ]ρ ταύ[τας τᾶ]ς χώρας, ὑπὲρ ἀς [νῦν διαφέρονται, -141-

Λακεδαι-

μονίων, καὶ ὁρισ]μὸς τᾶς χώρας ἀπίογεγραμμένο]ς, καὶ ὅτι ὤμοσίαν αἰρήσε—

σθαι ἐκ παίντων ἀριστίνδαν, κ[αὶ ὅτι ἔκριν]αν οἱ δικασταὶ [γενέσθαι 35 τὰν Σκιρ]ὶτιν καὶ τὰν Αἰγῦτιν ᾿Αρ[κάδων ἀπὸ] τοῦ τοὺς Ἡρακλείδας εἰς [Π]ελοπόννασον κατελθείν, καὶ [ὁ ὅρκος] τὸν ὀ]μόσαντες οἱ δικασταὶ ἐ-[δ]ίκασαν, καὶ τῶν δικασάντων τὰ [ὀνό]ματα, οἱ ἦσαν τῶι πλήθει ἑκατὸν [καὶι εἶς, καὶ οἱ παρόντες Λακεδα[ιμ]ονίων ἐπὶ τοῦ ὅρκου.

Come si vede l'iscrizione è molto lacunosa e la sua interpretazione in alcuni punti rimane dubbia. Si possono tuttavia ricavare con una certa sicurezza alcuni dati:

- si fa riferimento ad alcuni giudizi resi in tempi precedenti ἐν τοῖς Ἑλλασιν καὶ συμμάχοις che si vuole rimangano "saldi e immutati" per sempre (II. 19-21);
- 2. le stele e i limiti di confine posti all'epoca rimangano validi (21-22);
- 3. si fa quindi riferimento ad un giudizio specifico, (come indica il passaggio al singolare), avvenuto tra Lacedemoni e Megalopolitani sulle terre in questione (ll. 22-24).
- 4. Le linee che seguono (25-29) sono troppo danneggiate per poter essere interpretate con sicurezza. Molto probabilmente, come pensa il Dittenberger, si parlava in questo punto di documenti esibiti dai Megalopolitani durante la κρίσις del 164 a. C., nei quali era contenuta le relazione di quell'antico giudizio e che venivano utilizzati come prova<sup>59</sup>. Quanto segue ne sarebbe quindi una sintesi degli elementi più significativi.
- 5. I giudici sarebbero stati scelti ὑπὸ τῶ]ν συμμάχων (l. 30);
- le parti si sarebbero sottoposte di comune accordo al giudizio (ἀμφοτ)ξρ]ων ἐπιτρε[ψάντων), (1. 31);
- venne fissata la delimitazione dei confini (όρισ]μὸς τᾶς χώρας ἀπ[ογεγραμμένο]ς), (1. 33);

<sup>56</sup> Cf.Dittenberger, in Svll. 3 665.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Si fa riferimento al testo di Dittenberger *Syll*.<sup>3</sup> 665 che riprende sostanzialmente l'ed. presentata in W. Dittenberger, K. Purgold, *Die Inschriften von Olympia*, Berlin 1896, nr. 47.

<sup>58</sup> La storia della controversia è nota: in tempi molto remoti Sparta si impossessò di alcuni territori siti nella zona dell'alto Eurota, al confine tra Laconia e Arcadia. I Megalopolitani non si rassegnarono mai alla perdita di queste regioni e ne nacque una lunga serie di controversie che si trascinò fino in epoca romana. Dopo gli interventi di Epaminonda e di Filippo II a favore di Megalopoli, questi territori furono recuperati a Sparta da Cleomene (Polyb., 2, 46, 5) anche se per breve tempo, infatti nel 224 a. C. Antigono Dosone li restituiva ai Megalopolitani (Polyb., 2, 54, 3). Dopo che se ne furono impadroniti i tiranni spartani Machanida e Nabide, come si deduce dal passo di Livio citato, rimasero ai Lacedemoni fino al 189 a. C., quando Filopemene, dopo aver sconfitto questi ultimi in battaglia, impose tra le condizioni di pace, la restituzione della regione ai Megalopolitani. Polibio 31. 9. 7 ricorda per l'anno 164 a. C. un intervento di legati romani, cui pare riferirsi l'iscrizione in esame alle II. 43 sgg. Per questo la si data comunemente agli anni successivi al 164 a. C. (cf. DITTENBERGER, in SvIl. 3 665 n. 1).

<sup>59</sup> Cf. DITTEMBERGER in Syll3. n. 5. L'utilizzazione di giudizi precedenti come testimonianza del proprio diritto, che è presente anche nel passo di TAC., Ann., 4, 43, 1 sgg. sopra esaminato, era un uso comune nel mondo greco. Uno dei casi più significativi è la controversia tra Samo e Priene: nel 283 circa a. C. i Prienesi portarono davanti a Lisimaco, (per il testo cf. B. Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven 1934, nr. 7), come prova a loro favore, il verdetto emesso da Biante nel VI sec. a. C. (cf. PICCIRILLI, o. c., nr. 4); in seguito, durante una fase successiva della controversia, (riportata dalla frammentaria iscrizione I. Priene, 37), lo stesso giudizio di Lisimaco fu chiamato in causa di fronte a giudici di Rodi (Il. 125-126), insieme ad altri giudizi posteriori di cui non è rimasta altra testimonianza (cf. le linee seguenti, molto frammentarie). Per l'uso di questa procedura e in generale per le testimonianze addotte durante i giudizi di arbitrato cf. inoltre A. RAEDER, L'arbitrage internationale chez les Hellenes, Kristiania 1912, 302 sgg. e M. N. Tod, International arbitration amongst the Greeks, Oxford 1913, 133-151.

- 8. i giudici furono scelti scelti ἀριστίνδαν, (Il. 33-34);
- 9. viene riportato il giudizio favorevole a Megalopoli e la motivazione fondamentale di origine mitica (ll. 34-36);
- 10.si ricorda infine che i documenti esaminati riportavano il testo del giuramento prestato dai giudici, i nomi dei giudici stessi, che erano 101, e quelli degli Spartani presenti al giuramento, (ll. 36-8).

Dittenberger cita nel commento i passi di Polibio (9, 33, 11-12: κοινὸν έκ πάντων τῶν Ἑλλήνων καθίσας κριτήριον) e di Livio (38, 34, 8; ex decreto vetere Achaeorum quod factum erat Philippo Amyntae filio regnante) già esaminati, e sottolinea che il riferimento presente nell'iscrizione ad un giudizio emesso da tutti i Greci farebbe pensare che si tratti dello stesso arbitrato di cui parlano i due storici60. Sulla natura del tribunale sottolinea solamente che fu eletto dagli alleati, senza alcun accenno esplicito al sinedrio della lega di Corinto. Raeder segue Dittenberger parlando di un «tribunal d'arbitrage formé d'envoiés de différents Etats grecs»61. Larsen62 accetta il confronto con il passo di Polibio e lo ritiene anzi conclusivo per dimostrare che questa sezione dell'iscrizione si riferisce all'epoca di Filippo II. Questa premessa gli è necessaria per poter utilizzare il testo all'interno della sua analisi sulla natura della lega di Corinto. Lo studioso osserva infatti che nell'iscrizione si dice che i giudizi ebbero luogo èν τοῖς Έλλασι καὶ συμμάχοις, un nesso in cui il και avrebbe la funzione di limitare o definire quanto precede<sup>63</sup>, e che qualificherebbe quindi i Greci che emisero il verdetto come membri di una symmachia64.

Sulla linea di Larsen si colloca anche Roebuck<sup>65</sup> che formula poi, in rapporto alla soluzione della questione peloponnesiaca e in seguito alla già esaminata opposizione di Treves, la sua teoria di una sistemazione *de facto* cui avrebbe fatto seguito una ratifica *de iure* da parte del sinedrio della lega. Sembra dunque implicito che lo studioso scorga nel κοινὸν κριτήριον di Polibio e nel tribunale cui si fa riferimento in *Syll.*<sup>3</sup> 665, il sinedrio stesso della lega o una sua emanazione.

Abbiamo già esaminato le obiezioni mosse dalla Calabi alla tesi di Roebuck, vediamone ora le implicazioni per quanto riguarda l'iscrizione in esame.

Analizzandone il testo nel suo primo intervento, la studiosa sottolinea come in esso non vi sia «cenno né di Filippo né di un sinedrio»66; ritornando in seguito sul problema aggiungerà che, benché vi si faccia riferimento «ad un collegio di 101 giudici scelti tra non altrimenti precisati alleati [. . .] che generalmente si ritiene non essere altri che i Greci confederati nella lega di Corinto<sup>67</sup>, [. . .] lo stato dell'epigrafe rende ardua l'interpretazione dell'espressione 'Greci ed alleati'»68. Sembra di capire che la prima e la terza osservazione vadano nello stesso senso, e che cioé la studiosa voglia indicare solamente che non è lecito ricavare dall'espressione Έλληνες καὶ σύμμαχοι un accenno preciso alla lega o al suo organo decisionale, senza tuttavia negare che si tratti degli alleati di Filippo. La studiosa non chiarisce poi ulteriormente a quale realtà si faccia riferimento nell'iscrizione con il nesso ἐν τοῖς Ἑλλασιν καὶ συμμάχοις, il suo obiettivo primario rimane infatti quello di dimostrare che in nessuna fonte antica relativa all'intervento macedone nel Peloponneso, il sinedrio della lega è direttamente chiamato in causa come autorità arbitrale.

Dai suoi interventi discendono tuttavia direttamente due ipotesi. Si può pensare che la studiosa rinunci alla possibilità di utilizzare l'iscrizione come fonte valida per una ricostruzione storica a causa delle sue condizioni; oppure che anche questa testimonianza sia fatta implicitamente rientrare nell'ipotesi precedentemente esaminata. Si parlerebbe cioé di quel tribunale, indipendente dal sinedrio e ad esso precedente, istituito nel Peloponneso, cui farebbe riferimento Polibio nel passo sopra esaminato (9. 33. 11-12). Supponendo di continuare sulla linea di questa interpretazione, ci si trova di fronte alla necessità di spiegare come mai si parla di σύμμαχοι di Filippo in riferimento a cittadini greci chiamati a giudicare la controversia tra le poleis peloponnesiache prima della fondazione della lega di Corinto. L'ipotesi dell'esistenza di una serie di trattati di symmachia tra le poleis greche ed il sovrano macedone prima della fondazione della lega non trova sostegno nelle fonti antiche che parlano esplicitamente di alleanza soltanto nel caso di Atene<sup>69</sup>. Per quanto riguarda le altre poleis si pensa che Filippo abbia raggiunto semplicemente una serie di accordi70.

Di questa difficoltà si rende conto Ryder<sup>71</sup> che analizza l'iscrizione discutendo l'ipotesi di Larsen e quindi soprattutto sotto il profilo delle sue impli-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cf. DITTENBERGER in *Syll*, <sup>3</sup> 665 n. 4: «Quod Graeci universi iudicasse dicuntur, id de arbitrio Philippi Amyntae filii auctoritate facto, quo per omnem hanc controversiam praecipue nitebantur Megalopolitani, hic dici indicio est».

<sup>61</sup> RAEDER, o. c., 57 sg.

<sup>62</sup> J. A. O. LARSEN, CPh. XXXIV, 1939, 377 sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cf. Larsen, *art. c*, 378: must be used "to add a limiting or defining expression" (Lid-dell-Scott-Jones, *Lexicon* )».

<sup>64</sup> Larsen riprende questa sua interpretazione in CPh, XXXIX, 1944, 160 n. 27.

<sup>65</sup> ROEBUCK, o. c., 53-56 e art. c., 74 n. 6; 91-92.

<sup>66</sup> CALABI, art. c., 65.

<sup>67</sup> CALABI, o. c., 142.

<sup>68</sup> CALABI, o. c., 144.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> DIOD., 16, 87, 3; cf. H. H. SCHMITT, *Die Staatsverträge des Altertums* III, München 1969, nr. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cf. Roebuck, *art. c.*, 75, con cui concorda peraltro anche I. Calabi, *art. c.*, 65 (cf. inoltre Griffith, *o. c.*, 615).

<sup>71</sup> RYDER, o. c., 158-159.

cazioni sulla natura della lega di Corinto. Lo studioso sostiene che la connessione col passo di Polibio non prova affatto che si trattò di una guillaχία, perché lo storico potrebbe far riferimento ad un tribunale speciale istituito subito dopo la campagna di Filippo nel Peloponneso o al momento della riunione dei Greci a Corinto<sup>72</sup> con lo scopo preciso di dirimere le controversie territoriali in atto nella penisola. Precisa inoltre di preferire la seconda ipotesi perché la negazione del loro diritto sulle regioni contese fornirebbe un'ulteriore spiegazione al rifiuto degli Spartani di aderire alla lega. A questo punto del suo ragionamento Ryder sente tuttavia la necessità di aggiungere altre due ipotesi: la prima è la possibilità di un leggero anacronismo compiuto dai redattori dell'iscrizione di II sec. che avrebbero definito σύμμαχοι coloro che, se pure per pochi mesi, non lo erano ancora. In questo modo viene dunque a riammettere la possibilità che la lega di Corinto sia stata anche una symmachia<sup>73</sup>. La seconda e ultima soluzione proposta, è che il riferimento ai σύμμαχοι sia dovuto all'influsso della più recente 'alleanza comune' stabilita con i Greci da Antigono Dosone e più tardi da Filippo V, «an arrangement which on a broad view must have seemed very similar to that made by Philip II and observed by Alexander». È in ogni caso evidente il disagio dello studioso di fronte a questa problematica testimonianza<sup>74</sup>.

Nello stesso senso procede Griffith<sup>75</sup> sostenendo che l'allusione ai giudizi precedenti (Il. 20-21), con l'uso del plurale, mentre poche linee dopo si passa al singolare, farebbe pensare ad un riferimento molto più generico a tutte le occasioni in cui la disputa fu sottoposta a giudizio, e sottolineando che per un lungo periodo, molto più vicino ai tempi in cui fu redatta l'iscrizione, i Greci erano stati alleati dei re macedone (e pensa in particolare alla lega di Antigono Dosone).

La conclusione è per i due studiosi sostanzialmente la stessa: non c'è nessun elemento che vincoli in termini conclusivi l'espressione αί τ'èν τοις

Έλλασιν καὶ συμμάχοις γεγενημέ | | ναι πρότερον [κ]ρ[ί]σεις all'epoca e all'operato di Filippo II e contribuisca a definire il carattere della lega da lui istituita.

All'obiezione sollevata da Griffith si può forse dare una risposta, mi sembra infatti che il testo dell'iscrizione si debba intendere diversamente: i giudici del processo più recente richiamano in generale una serie di κρίσεις che hanno riguardato οἱ Ἦληνες καὶ σύμμαχοι e che si vuole rimangano in vigore per garantire la pace agli Achei. Tra queste in particolare, per il caso specifico, si ricorda quella che ebbe come parti in causa Spartani e Megalopolitani. Questa lettura sembra suggerita dalla formulazione stessa del testo:

- 11. 19-20 αἴ τ' ἐν τοῖς κλασιν καὶ συμμάχοις γεγενημέ∥ναι πρότερον [κ]ρ[ί]σεις βέβαια[ι] καὶ ἀκήρατοι δ[ι]αμένωντι
- 22-24 γεγεν[ημέ]||νας καὶ πρότε[ρ]ον κρίσιος Μεγ[αλοπολίταις καὶ Λακεδ]αιμο[νίοις | ὑπὲ]ρ ταύ[τας τᾶ]ς χώρας

dove l'utilizzazione della forma del genitivo assoluto alle ll. 22 ss. con la ripresa del πρότερον e il parallelismo nella costruzione dei due periodi sembrerebbero guidare l'interpretazione in questo senso. Inoltre pensare che alle ll. 19-20 si faccia riferimento ad una serie di giudizi diacronicamente distribuiti sulla medesima controversia tra Spartani e Megalopolitani ed evidentemente sempre èν τοῖς Ἑλλασιν καὶ συμμάχοις, oltre a creare qualche perplessità a livello storico, mi pare generi nel testo una visibile incongruenza. A quale infatti di questi si farebbe riferimento alle ll. 22 ss.? E che senso avrebbe richiamarne ulteriormente uno in particolare, se tutti i giudizi precedenti dovevano avere avuto lo stesso esito, dal momento che si vuole che rimangano βέβαιαι καὶ ἀκήρατοι?

Nell'iscrizione in esame non si fa dunque riferimento ad una serie di giudizi distribuiti diacronicamente e relativi alla medesima controversia, ma ad una rilevante operazione di definizione dei confini, attuata con il preciso obiettivo di risolvere altrettanti conflitti pendenti. A tale scopo sarebbero state istruite una serie di κρίσεις, che si deve intendere si siano tutte svolte ἐν τοῖς Ἕλλασιν καὶ συμμάχοις, a conclusione delle quali furono posti στάλαι καὶ ὅρια, a testimonianza dei verdetti emessi. Tra questi giudizi si prende in considerazione quello che interessava ai fini del processo in atto e di cui bisogna pensare che i Megalopolitani, che lo adducono come prova a favore, conservassero copia nei loro archivi<sup>76</sup>.

Le modalità di svolgimento di questa singola κρίσις sono riportate, come abbiamo visto, con notevole precisione. Operò un tribunale di 101 giudici

<sup>72</sup> In ogni caso prima che la lega fosse ufficialmente istituita.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> «It might be argued that there was all the same an alliance which in the second century was read back to cover events a few months before its conclusion» (o. c., 159).

<sup>74</sup> Un disagio che non è solamente suo, ma che dopo le affermazioni di Larsen ha coinvolto tutti coloro che si sono occupati del problema dibattutissimo della natura della lega di Corinto. Significativa in proposito la posizione di A. J. HEISSERER, l'ultimo a riproporre una completa revisione delle fonti sulla questione in Alexander the Great and the Greeks, Norman 1980, 3-26. Lo studioso, dopo aver accennato alle opposte conclusioni che Ryder e Patsavos (Ch. Patsavos. The Unification of the Greeks under Macedonian Egemony, Athens 1973, 86 che ripropone senza sostanziali variazioni l'ipotesi di Larsen) raggiungono sull'iscrizione, prosegue nelle sue argomentazioni dicendo: «even excluding this later inscription as evidence» (p. 17, n. 20) senza ulteriormente discuterla.

<sup>75</sup> GRIFFITH, O. C., 628.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cf. DITTENBERGER in *Syll*.<sup>3</sup> 665 n. 5. La precisa e dettagliata formulazione della sezione in esame sembra confortare questa ipotesi.

scelti fra i σύμμαχοι in base al merito e al valore personale<sup>77</sup>, che seguì le consuetudini di una tradizione arbitrale ormai consolidata prestando giuramento, ascoltando le testimonianze e le prove presentate dalle parti, (per Megalopoli determinante sembra essere stato il tradizionale mito della spartizione del Peloponneso tra i discendenti di Eracle), emettendo il verdetto finale e fissando i cippi di confine. Se si ammette l'interpretazione fin qui seguita, si deve anche riconoscere che il modello adottato per la risoluzione del conflitto tra Sparta e Megalopoli sia lo stesso impiegato in tutti gli altri casi, vale a dire che tutti furono verosimilmente giudicati da un tribunale particolare costituito da cittadini delle singole poleis greche, per le quali è dichiarato esistente un vincolo di συμμαχία. In questo senso guida infatti anche la stessa espressione ἐν τοῖς Ἑλλασιν καὶ συμμάχοις che, nella sua particolarità, mantiene tuttavia un preciso valore tecnico, essendo coniata sulla base del nesso èv + dat. dell'autorità giudicante, che ha un uso comune in contesti giuridici<sup>78</sup>. In questo caso l'autorità sono i σύμμαχοι, chiunque essi siano, che costituirono uno o più tribunali, con lo scopo di dirimere, in uno stesso lasso di tempo, con un'unica operazione complessiva, una serie di controversie.

Questo è, a mio avviso, quanto si può ricavare dall'analisi dell'iscrizione. Il contesto porterebbe logicamente a formulare l'ipotesi che ad operare sia stato per tutti i casi un solo tribunale e precisamente lo stesso ricordato per la controversia tra Sparta e Megalopoli; non ci sono tuttavia all'interno del testo elementi che consentano di affermarlo con sicurezza.

Rimane a questo punto aperto il problema cronologico.

Sembra, a mio avviso, difficile svincolare queste κρίσεις dall'operato di Filippo II. Datandole infatti all'epoca di Antigono Dosone o di Filippo V, gli Έλληνες καὶ σύμμαχοι si identificherebbero senza difficoltà con gli alleati dei sovrani, per i quali è attestata con certezza una συμμαχία con i Greci. Il riscontro delle fonti non dà però grande conforto a questa ipotesi, a sostegno

 $^{77}$  Cf. l. 34; per il valore di ἀριστίνδαν cf. Dittenberger in  $Syll.^3$  665 n. 9: «ubique virtutem, non generis nobilitatem per se significat hace vox etsi utrumque saepe ad idem redibat, quoniam optimates homines inferiore loco notos virtute sibi longe cedere persuasum habebant». Alla l. 34 Dittenberger stampa αίρησε|σθαι ἐκ πά|γτων ricavando quest'ultimo, come lui stesso segnala in nota, da '\ ITΩN del testo, che potrebbe far pensare anche ad un  $\pi$ ο-λίτων. In questo caso la composizione del tribunale in questione risulterebbe ulteriormente precisata

 $^{78}$  Cf. Syll. $^3$  129 II. 26-28: δίκην δὲ ἔνα[ι πρὸς τὸς θεσμο]θέτας ἐν' Α[[θηναίοις; Syll. $^3$  175 II. 22 sgg: τὰς μὲν [δίκας τὰ]ς κ]ατὰ 'Αστυκράτος καὶ τῶν μετ' [αὐτοῦ γε|γε|νημένας ἐν 'Αμφικτίοσιν [ἀ]τελεῖς εἶναι; Syll. $^3$  484 II. 1-2: [εῖ τινε](ς) κατάδικοι γεγένηνται πρότερον ἐν τοῖ[ς] | ἰερομναμόνοις τῶν ἔξω[θεν] ἐγ(κλη)μάτων.

della quale si potrebbero citare solo due riferimenti piuttosto generici. Nel passo di Tacito che abbiamo esaminato<sup>79</sup> si parla di un giudizio dato da un Antigono non meglio precisato, ma che con ogni probabilità era il Dosone, a favore di Messene nella controversia con i Lacedemoni per l'*Ager Denthaliates*. Polibio<sup>80</sup> accenna alla consegna ai Megalopolitani, da parte di Antigono Dosone, dei φρούρια collocati nelle regioni di *Aigytis* e *Belemina*, che il re aveva sottratto allo spartano Cleomene. Non sembra però trattarsi di una decisione arbitrale. Si tratta comunque di accenni molto vaghi, sempre riferiti ad azioni individuali del sovrano, e, in ogni caso, nessuna fonte sembra neppure suggerire l'ipotesi che ad operare sia stato un tribunale di Greci.

Per quanto riguarda l'epoca di Filippo II invece le fonti<sup>81</sup> disegnano con chiarezza, come abbiamo visto, il quadro di un intervento globale, chiaramente volto alla sistemazione e pacificazione della penisola. La compattezza delle testimonianze su questo punto rivela l'eco molto vasta che la sistemazione territoriale promossa dal sovrano macedone lasciò nella memoria storica dei popoli coinvolti. Il fatto che altri sovrani dopo di lui abbiano agito nei confronti delle stesse popolazioni confermando o ripristinando il suo operato, deve essere considerato come un'ulteriore prova dell'incisività ed efficacia politica di tale intervento82. All'interno della versione 'filomacedone' e 'legalitaria' degli eventi troviamo inoltre almeno due fonti che parlano di una soluzione arbitrale delle controversie attuata da un tribunale di Greci: Polibio che ci fornisce il quadro più completo relativo a tutti i conflitti e Livio che ne costituisce un'importante conferma, sia pure in relazione ad un solo caso. Queste considerazioni portano, a mio avviso alla necessaria conclusione che la sezione dell'iscrizione in esame si riferisce all'epoca e all'operato di Filippo II.

Se dunque il passo di Polibio (9, 33, 12) e l'iscrizione *Syll.*<sup>3</sup> 665 fanno riferimento alla medesima circostanza storica di un tribunale di Greci che operò intorno al 338 a. C., sotto l'egida di Filippo II, per dirimere le contro-

<sup>79</sup> TAC., Ann., 4, 43, 3.

<sup>80</sup> POLYB., 2, 54, 3: ἐκβαλὼν δὲ τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν ἐποικοδομεθέντων χωρίων ὑπὸ Κλεομένους κατὰ τε τὴν Αἰγῦτιν καὶ Βελμινάτιν χώραν, καὶ παραδοὺς τὰ φρούρια Μεγαλοπολίταις, ἦκε πρὸς τὴν τῶν Αχαιῶν σύνοδον εἰς Αἴγιον.

<sup>81</sup> Ai passi precedentemente esaminati di Polibio, Pausania, Tacito, si deve aggiungere la testimonianza fornita dalla *Vita Marciana* di Aristotele, in *Aristotelis Opera* III, ed O. Gi-Gon. Berlin-New York 1987², 29, col. 1, ll. 28-32: καὶ τὰ γεγραμμένα αὐτῷ δικαιώματα Ἑλληνίδων πόλεων ἐξ ὧν Φίλιππος τὰς φιλονεικίας τῶν Ἑλλήνων διέλυσεν, ὡς μεγαλορημς.....>τε καὶ εἰπεῖν ὥρισα γῆν Πέλοπος. Per i problemi relativi alla composizione dei δικαιώματα cf. Roebuck, *art. c.*, 92; ΜοΜΙGLIANO, ο. c., 134 in nota; Griffith, ο. c., 617.

<sup>82</sup> Nei passi citati le attribuzioni operate da Antigono Dosone favoriscono, nell'ambito delle due contese, le stesse *poleis* sostenute da Filippo.

versie pendenti nel Peloponneso, la prima conclusione che bisogna trarre è che questo tribunale è da identificare con quello composto da 101 arbitri che giudicarono il caso di Sparta e Megalopoli. Viene dunque esclusa l'ipotesi che il sinedrio della lega di Corinto sia stato chiamato a giudicare direttamente questi conflitti, che cioé possa essere identificato con il κριτήριον di cui parla Polibio.

Rimangono tuttavia da definire i tempi e le modalità con cui il tribunale di Greci fu istituito e operò. Seguire la lettura del passo di Polibio che viene proposta dalla Calabi e, in prima istanza, da Ryder e pensare che esso sia stato riunito nell'autunno del 338 a. C. e abbia ultimato i suoi compiti prima della convocazione a Corinto, significa ipotizzare una symmachia tra le poleis greche precedente a tale convocazione, che, come si è visto, non è testimoniata dalle fonti antiche. Lo stesso vale anche per l'ipotesi di Ryder che la questione fosse stata proposta e risolta alla prima riunione dei rappresentanti delle poleis greche. In questo caso si aggiungerebbe l'ulteriore difficoltà di dover riconoscere tempi troppo brevi perché potesse concludersi l'intera e complessa procedura prevista anche per un arbitrato molto meno problematico<sup>83</sup>.

L'idea infine, che la menzione di σύμμαχοι possa essere un anacronismo, (seppure di pochi mesi), dei redattori del testo del II sec. mi sembra invalidata dalla ricorrenza dello stesso termine anche alla l. 30. In questo punto infatti, con ogni probabilità, si sta già citando il documento relativo al giudizio più antico conservato negli archivi di Megalopoli, ed esibito dai Megalopolitani come prova dei loro diritti.

Rimangono, a questo punto due ipotesi di ricostruzione.

La prima, a mio avviso meno convincente, si riduce nella sostanza ad una modifica dell'ipotesi di Ryder. Filippo avrebbe cioé imposto alle parti una soluzione pacifica demandandone però la concreta attuazione alla riunione di Corinto. In quella sede sarebbero state date le disposizioni per la creazione del tribunale panellenico ricordato da Polibio e dall'iscrizione del II sec.<sup>84</sup> L'obiezione sollevata da Treves, che sorge dal passo di Giustino

83 Per una ricostruzione completa di tale procedura cf. RAEDER, o. c., 259-322 e TOD, o. c., 70-130; sui tempi previsti per l'attuazione del giudizio si può ricordare che per lo svolgimento della κρίσις tra Pitane e Mitilene erano previsti tre mesi (cf. RAEDER, o. c., nr. 46), per quella tra Lato e Olunte sei, poi prorogati a 12 (*ibid.* nr. 77); in un ulteriore compromesso tra le stesse due parti si stabilisce un tempo di 10 mesi (*ibid.* nr. 80). Non si può, inoltre, a mio avviso dare troppo peso all'idea che il verdetto negativo, reso in queste circostanze, fornirebbe un ulteriore spiegazione al rifiuto spartano di entrare a far parte della lega. Le motivazioni di questa decisione avevano le loro radici in fatti precedenti, senza contare che l'esito del verdetto era, con ogni probabilità, deciso in partenza.

<sup>84</sup> Come si è già sottolineato il carattere retorico del passo di Polibio può lasciare spazio ad una simile lettura e la menzione di  $\sigma \dot{\nu} \mu \mu \alpha \chi \sigma t$  in  $Syll.^3$  665 porta in ogni caso a pensare al-

precedentemente esaminato, non costituirebbe un ostacolo insormontabile. Infatti l'espressione *compositis in Graecia rebus*, data anche la natura estremamente sintetica dell'opera in esame, può non avere il valore stringente che le è stato attribuito, ma significare semplicemente una condizione di pacificazione generale raggiunta dalla Grecia alla vigilia della convocazione a Corinto, dove Filippo riunì i vari rappresentanti di tutte le *poleis* per stabilire l'assetto della penisola. In ogni caso, si potrebbe anche aggiungere che è assai improbabile che Giustino potesse considerare separatamente un episodio come questo, del tutto secondario rispetto alla condizione generale della penisola.

Si potrebbe in alternativa pensare, come suggerito dalla Calabi, che Filippo abbia imposto già durante la sua permanenza nel Peloponneso la costituzione del tribunale panellenico che doveva giudicare le controversie tra i Lacedemoni e gli altri stati del Peloponneso. Questa corte avrebbe però ultimato i suoi lavori o comunque redatto i verdetti, dopo la costituzione della lega di Corinto. L'ipotesi ha una sua plausibilità, infatti qualsiasi operazione arbitrale necessitava generalmente di tempi piuttosto lunghi per porre in atto tute le procedure diplomatiche preliminari (invio degli ambasciatori alla città designata come arbitro, formulazione di una risposta da parte di quest'ultima, nomina dei giudici e invio degli stessi), e per lo svolgimento stesso della κρίσις<sup>85</sup>. Questa interpretazione mi sembra preferibile in quanto restituirebbe maggiore coerenza all'operato di Filippo prima della riunione di Corinto, non costringerebbe ad una lettura troppo forzata del passo di Polibio e consentirebbe infine una spiegazione ugualmente plausibile dell'espressione "Ελληνες καὶ σύμμαχοι<sup>86</sup>.

Non ci sono, come si può notare, motivi dirimenti a favore dell'una o dell'altra ipotesi; dal complesso di questa analisi si possono tuttavia trarre alcune conclusioni che mantengono la loro validità per entrambe le ricostruzioni proposte e che sono strettamente connesse tra loro. La prima è che le linee 17-39 di *Syll.*<sup>3</sup> 665 devono essere riferite all'epoca di Filippo II e in particolare al suo operato nell'autunno-inverno del 338 a. C. Da questa conclusione discende la fruibilità del testo come fonte relativa alla lega di Corinto e la natura di *symmachia* che a quest'ultima deve essere ascritta.

la lega di Corinto. Il sinedrio non agirebbe comunque mai in prima persona né giudicando direttamente, né compiendo un'opera di ratifica.

<sup>85</sup> Su questo punto cf. n. 83.

No Si potrebbe inoltre aggiungere che le possibili incongruenze col passo di Giustino, che non ha comunque, a mio avviso, il peso che gli è stato attribuito, verrebbero ulteriormente se non completamente eliminate.

Non si vuole in questo contesto riprendere in dettaglio l'annosa questione della natura della lega<sup>87</sup>, si vuole semplicemente sottolineare il valore dirimente che questa testimonianza, nel suo carattere di documento ufficiale, potrebbe avere all'interno di tale discussione.

Si possono infine trarre alcune considerazioni sul comportamento politico di Filippo in questa circostanza. L'ingresso nel Peloponneso e l'intervento contro Sparta, che non aveva preso le armi contro i Macedoni, nascono dall'esigenza politica di realizzare un piano preciso di sistemazione generale della Grecia che prevedeva la creazione di un sistema di stati equilibrato e quindi più facilmente controllabile. Sparta costituiva in questo senso una minaccia e Filippo potrà permettersi di ignorarla solo quando penserà di averla posta in condizione di non nuocere<sup>88</sup>. La linea di comportamento adottata è significativa perché improntata alla volontà di minimizzare il più possibile le azioni militari, cui il sovrano tentò anche di ovviare mettendo in atto preliminari trattative diplomatiche. Dopo il successo Filippo risparmiò Sparta decidendo piuttosto di piegarla con i mezzi che la stessa diplomazia Greca gli offriva<sup>89</sup>. La scelta di riunire un tribunale panellenico per sistemare le questioni territoriali nel Peloponneso fu certamente una manovra politica di notevole abilità. Non giudicando personalmente<sup>90</sup>, e, si potrebbe aggiungere, non sottoponendo la questione direttamente al sinedrio, che era un organo sostanzialmente nuovo per il mondo greco e troppo fortemente connotato dal segno del vincitore, ma ricorrendo ad un tribunale formato da cittadini di tutte le poleis, si serviva di uno dei più significativi strumenti diplomatici elaborati nel mondo greco. Il rischio di una decisione favorevole a Sparta era ovviamente nullo, come è evidente che da un punto di vista strettamente giuridico la natura arbitrale di questi giudizi è fortemente compromessa dalla centralità del ruolo di Filippo, che appare, anche nelle versioni a lui favorevoli, come l'unica forza reale del momento: lui essenzialmente impone l'arbitrato e ne garantisce l'esito, costringendo anche la parte riluttante ad adeguarsi. È evidente che

Sparta non ebbe alcuna possibilità di reagire e che la sua libertà di accettare o meno l'arbitrato fu nulla.

È dunque chiaro che la scelta di Filippo era motivata dalla volontà di ricoprire di una patina di legittimità un gesto che non aveva alcuna giustificazione se non politica. Per quanto riguarda i suoi alleati nel Peloponneso è evidente lo stesso interesse a mantenere la versione di un atto pienamente legale, continuamente riproposta come prova nei processi successivi.

Di maggior interesse è sottolineare il presentarsi qui di una situazione che tenderà a ripetersi nel corso dei secoli successivi. La crisi di un potere o di un sistema di poteri e l'affacciarsi di figure nuove sulla scena politica costituisce un momento privilegiato per il riemergere di conflitti e rivendicazioni. Il fenomeno in sé non costituisce certo una novità e l'esempio più vicino ai fatti che abbiamo esaminato è l'intervento di Epaminonda nel Peloponneso di circa trent'anni prima. La novità consisterà nel fatto che spesso saranno le poleis a chiedere l'intervento del sovrano proprio nella forma dell'arbitrato. Le motivazioni si comprendono facilmente: la legalità dell'atto ne garantiva la fruibilità in futuro, inoltre il sovrano rappresentava un potere militare in grado di far rispettare le decisioni prese. In alcuni casi sarà il sovrano stesso che imporrà a poleis sotto il suo controllo la risoluzione dei conflitti tramite arbitrato con l'evidente scopo di prevenire guerre pericolose per la stabilità del proprio potere. Con l'avvento della monarchia ellenistica la natura stessa dell'arbitrato<sup>91</sup> muta profondamente: diventa essenzialmente uno strumento politico, utilizzato, spesso con pari consapevolezza, da poleis e sovrani per il perseguimento di determinati obiettivi. In questo senso la via è aperta proprio da Filippo.

## **ADDENDUM**

Alcuni mesi dopo la consegna di questo articolo, è uscito il volume di M. Jehne, Koine Eirente. Untersuchungen zu den Befriedungs- und Stabilisierungsbemühungen in der griechischen Poliswelt des 4. Jahrhunderts v. Chr., Stuttgart 1994. In una sezione di questo lavoro (139-165) vengono affrontati e discussi i problemi relativi all'operato di Filippo II dopo Cheronea e alla costituzione e alla natura della lega di Corinto. Discutendo l'interpretazione proposta da I. Calabi per il passo di Polyb. 9, 33, 10-12, Jehne (148-149) giunge ad una conclusione molto vicina a quella proposta da Ryder e sostiene che non è necessario ipotizzare un'apposita riunione dei rap-

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Per una raccolta completa delle fonti su questo problema cf. SCHMITT, *Staatsverträge*, nrr. 403 e 404. Per la presentazione dei termini del problema e della bibliografia fondamentale si rinvia alla già citata trattazione di HEISSERER (cf. n. 74).

<sup>88</sup> Cf. C. D. HAMILTON, Philip II and Archidamus, in Philip II, Alexander the Great and the Macedonian Heritage, ed. by W. LINDSAY ADAMS and E. BORZA, New York 1982, 82 sgg.

<sup>89</sup> Sulla volontà di ricoprire di una patina di grecità il suo comportamento nei confronti del mondo ellenico cf. già Momigliano, o. c., 135, 138, 141 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Come già faceva notare Piccirilli (o. c., 229), la contraddizione tra le due versioni presenti nelle fonti antiche è solo apparente: l'opposizione antimacedone considerò il tribunale panellenico come un puro strumento nelle mani di Filippo e sottolineò dunque il ruolo del sovrano piuttosto che quello dei giudici.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Si intende dell'arbitrato che vede il coinvolgimento del sovrano, e poi anche di Roma. non di quello tra semplici *poleis*.

presentanti dei Greci precedente a quella di Corinto, sarebbe infatti sufficiente pensare ad un'istanza di conferma dell'operato di Filippo nel Peloponneso, presentata dalle poleis beneficiarie durante la riunione di Corinto. Tale istanza sarebbe stata presentata prima della ratifica dell'accordo che diede vita alla lega e rivolta quindi ai rappresentanti dei Greci e non al Sinedrio. In rapporto all'iscrizione Syll.3 665 lo studioso, pur accettandola come fonte per la vicenda in esame, (147 n. 73), accoglie le obiezioni sollevate da Griffith e Ryder sulle implicazioni relative alla natura della lega di Corinto (158, n. 38). Mi sembra tuttavia che si possa dimostrare che il testo fa riferimento ad una serie di giudizi avvenuti in un'unica circostanza, tutti èv τοις ελλασιν καὶ συμμάχοις, tra i quali si prende in considerazione solo quello relativo alla controversia tra Spartani e Megalopolitani; che una delimitazione di confini con queste caratteristiche di ampiezza e complessità è solidamente testimoniata solo per l'epoca di Filippo II, ed infine che la menzione dei σύμμαχοι anche alla 1, 30 dell'iscrizione, dove verosimilmente si sta già citando l'antico verdetto, impedisce di accettare l'obiezione di anacronismo sollevata da Ryder in relazione alle II. 19-20. Inoltre, se si segue l'interpretazione sopra proposta per la sequenza dell'iscrizione in esame, si può dimostrare anche che le controversie furono arbitrate da un tribunale appositamente scelto e che non si trattò di un decreto di conferma emanato dai Greci riuniti a Corinto, sia pure prima della ratifica dell'accordo che diede vita alla lega.